

Sentenza n. 356/2026 pubbl. il 22/05/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Simona Di Nicola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I° grado iscritta al N° [REDACTED] del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Pedonese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Camaione, via Franceschi n. 7, giusta procura allegata alla citazione;

- parte attrice/opponente -

Contro

[REDACTED], e per essa, quale [REDACTED], e quale [REDACTED], in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentate e difese dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliate in [REDACTED], giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;

-parte convenuta/opposta-

OGGETTO: opposizione a precetto – opposizione all'esecuzione ex art. 617 co. I c.p.c.

CONCLUSIONI

All'udienza del [REDACTED] le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato *per relationem* e ritrascritto).



§I. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.

Il sig. [REDACTED] ha opposto l'atto di precetto notificatogli da [REDACTED] in data 12.12.2024 - 13.12.2024 per l'importo di € 38.830,98, oltre interessi, imposte e spese, in forza di titolo esecutivo rappresentato dal [REDACTED] emesso dal [REDACTED] in [REDACTED], [REDACTED], contestando: a) l'inesistenza della titolarità del credito in capo alla cessionaria [REDACTED], in quanto il credito intimato col precetto opposto non sarebbe compreso nella cessione richiamata fra [REDACTED] e [REDACTED]; nonché inesistenza del contratto di cessione del credito stipulato fra [REDACTED] e [REDACTED], b) nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dall'attore in data [REDACTED] fino all'importo di € 24.000,00 con la cedente [REDACTED] e decadenza dell'originaria titolare della posizione [REDACTED] e dell'odierna cessionaria [REDACTED] dall'agire nei confronti dell'attore per non essere stato rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.; c) presenza di clausole contrattuali abusive e vessatorie ai sensi degli art. 33-34-36 co. II d. lgs. 206/2005, della Direttiva 93/13/Cee e dell'art. 1469 bis c.p.c. nella fideiussione omnibus rilasciata dall'attore in data [REDACTED] fino all'importo di euro 24.000,00, con conseguente istanza per la riqualificazione della domanda spiegata in opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. Ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche inaudita altera parte, di accertare e dichiarare l'inesistenza della titolarità del credito in capo alla [REDACTED], quale cessionaria del credito, nonché, accertata l'inesistenza del contratto di cessione del credito stipulato fra [REDACTED] e [REDACTED], di dichiarare la mancanza di legittimazione attiva dell'odierna convenuta e la conseguente mancanza di titolarità del diritto di credito azionato da parte della convenuta [REDACTED] di accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 della fideiussione sottoscritta in data [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo di € 24.000,00, in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 e alla luce del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 di Banca d'Italia, poiché in violazione dell'art. 2 della legge 287/1990, e conseguentemente dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dall'attore limitatamente alle clausole oggetto di violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 con espunzione in particolare della clausola n. 6 della fideiussione sottoscritta in data [REDACTED] che reca la rinuncia ai

termini di cui all'art.1957 c.c.; conseguentemente, di dichiarare decaduta l'originaria titolare della posizione [REDACTED] dal potere di agire nei confronti del fideiussore sig. [REDACTED] accertata l'abusività e la vessatorietà delle clausole contenute all'interno della fideiussione sottoscritta in data [REDACTED] per violazione degli art. 33-34-36 co. II d. lgs. 206/2005, della Direttiva 93/13/Cee e dell'art.1469-bis c.p.c., alla luce dell'intervento della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 6.04.2023 n.9479 attuativa della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17.05.2022, riqualificare la pendente opposizione in termini di opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. con la rimessione della decisione al giudice di questa con la c.d. translatio iudicii adottando ogni relativo e susseguente provvedimento Con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con provvedimento ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. del 25.03.2025 è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente, precedentemente rigettata inaudita altera parte; sono stati inoltre concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.

Costituitasi tardivamente in giudizio, [REDACTED] ha dapprima eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto di precetto opposto è stato notificato a seguito della cessione del credito a [REDACTED]; in secondo luogo, ha esposto che, prima di tale cessione, essa era titolare del credito per averlo a sua volta acquistato da [REDACTED] nell'ambito di una cessione di crediti in blocco disciplinata dalla legge sulla cartolarizzazione; che l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di una presunta intesa anticoncorrenziale, né vi è prova di un nesso di dipendenza indissolubile con la presunta intesa a monte, né è stata fornita prova rigorosa che tutti gli istituti bancari di un certo territorio hanno utilizzato il modulo stigmatizzato dalla Banca d'Italia anche nel periodo successivo all'accertamento e, in ogni caso, che, pur volendo espungere le clausole n. 2, 8 e 6 dalla fideiussione, questa deve comunque ritenersi valida ed efficace per il resto, sicché i fideiussori non possono ritenersi liberati; che controparte non ha neppure dimostrato la propria qualità di consumatore e che in ogni caso la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi lesiva dell'art. 33, comma 2, lettere t) del Codice del consumo; che comunque la Banca cedente ha interrotto il termine di decadenza derogato dall'art. 6 della fideiussione in atti, inviando apposita lettera messa in mora del [REDACTED] e ricevuta dall'odierno opponente in data [REDACTED], sicché il termine è stato utilmente interrotto; che l'istanza di riqualificazione dell'azione in opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile in quanto tardiva. Ha pertanto

chiesto, in via pregiudiziale, di revocare la contumacia dichiarata nel provvedimento del [REDACTED]; in via preliminare, di dichiarare la cessazione della materia del contendere; in subordine, di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [REDACTED]; nel merito, di rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto; di dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione e dell'abusività e della vessatorietà delle clausole in esso contenute in quanto tardiva; con vittoria di spese e compensi.

Ammessa la documentazione prodotta, la causa, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e la rimessione in decisione all'udienza del [REDACTED] previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e all'esito essa è stata trattenuta in decisione.

§2. Sulla dichiarazione di contumacia della convenuta opposta. Revoca.

In primo luogo, va revocata la dichiarazione di contumacia di [REDACTED] di cui al decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 25.03.2025, in quanto la convenuta si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data [REDACTED]

§3. Sulla cessazione della materia del contendere. Insussistenza.

Le parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere sulla scorta della circostanza per cui l'odierna convenuta avrebbe ceduto il credito per cui è causa ad altro soggetto, sicché non sarebbe più nemmeno legittimata passiva nell'ambito del presente giudizio.

Invero, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da [REDACTED] è priva di pregio nella misura in cui parte attrice ha opposto il precetto notificato dall'odierna convenuta e nel quale quest'ultima si dichiarava [REDACTED], come si evince dall'instanzione e dal corpo dell'atto, non potendo l'opponente avere contezza di eventuali vicende successorie che abbiano interessato il credito successivamente alla ricezione dell'atto di precetto, tenuto conto altresì della circostanza che, trattandosi di credito asseritamente ceduto nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco regolata dalle norme che disciplinano le operazioni di cartolarizzazione, non v'è necessità di notificare la cessione al debitore, potendo tale adempimento essere sopperito dalla mera pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale; sicché il debitore verosimilmente potrebbe non avere effettiva conoscenza dell'avvenuta cessione sino alla notifica di un nuovo atto di precetto da parte del nuovo titolare del credito.

D'altro canto, la cessione del credito si inquadra nel fenomeno della successione a titolo particolare sicché, ai sensi dell'art. III c.p.c., "In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso" e "La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salvo le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione".

Sotto altro profilo, si osserva che le domande spiegate dall'opponente sono volte a contestare la titolarità del credito in capo a [REDACTED], nonché l'esistenza del contratto di cessione asseritamente stipulato da quest'ultima con [REDACTED], originaria titolare del credito (dal che discenderebbero conseguenze a cascata sulle successive operazioni di cessione); ovvero riguardano contestazioni afferenti al titolo esecutivo. Pertanto, non può dirsi che in ordine a tali doglianze sia venuto meno l'interesse dell'opponente a una pronuncia nel merito.

Non può conseguentemente darsi luogo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiesta in quanto, da un lato, l'odierna convenuta è legittimata a resistere in tale giudizio per le ragioni già spiegate; dall'altro, sulla base del thema decidendum così come cristallizatosi allo spirare delle preclusioni processuali, non può ritenersi sussistente una carenza di interesse a una pronuncia nel merito della controversia in capo all'opponente, che difatti non ha rinunciato alle proprie domande.

§4. Sul merito. Inesistenza del contratto di cessione e difetto di prova della titolarità del credito.  
Fondatezza.

Passando dunque all'esame dei motivi di opposizione, col primo motivo l'attore ha eccepito il difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo a [REDACTED] nonché l'inesistenza del contratto di cessione del credito stipulato tra la [REDACTED]

Il motivo di opposizione è fondato.

Invero, benché l'avviso di cessione depositato dalla creditrice convenuta sia sufficientemente dettagliato nella descrizione delle categorie di credito oggetto della cessione e consenta dunque di ritenere presuntivamente provata l'appartenenza del credito per cui è causa all'operazione di cessione dei crediti in blocco, occorre altresì rilevare che l'opponente non si è limitato a contestare la titolarità del credito in capo a [REDACTED] sotto il solo profilo del difetto probatorio, ma ha

contestato la stessa esistenza del contratto di cessione intervenuto tra l'odierna convenuta e l'originaria creditrice [REDACTED].

Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui il debitore contesti la titolarità del credito in capo alla cessionaria da quella in cui contesti la stessa esistenza del contratto di cessione.

Se, nel primo caso, non è necessaria la produzione in giudizio del contratto, potendo invero ricostruirsi l'oggetto di quest'ultimo anche sulla base di elementi presuntivi, quali il contenuto dell'avviso di cessione, se sufficientemente dettagliato nella descrizione delle categorie di credito oggetto di trasferimento, ovvero una dichiarazione del creditore cedente resa contra se, ovvero il possesso da parte del creditore cessionario del titolo esecutivo contro il debitore; nel secondo caso, la giurisprudenza ha invece sottolineato che *"di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco"*. In particolare, è stato chiarito che *"in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco"* (Cassazione civile, Sez. I, 08 novembre 2024, n. 28790).



Il principio è stato di recente ribadito da Cassazione Civile n. 34641/2025, secondo cui "Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art 1264 cod. civ. (Cass, sez. 1, 17/03/2006, n. 5997; Cass., sez. 1, 25/07/2008, n. 20473), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass., sez. 3, 25/09/2018, n. 22548). Pertanto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare, in caso di espressa e specifica contestazione, l'avvenuta conclusione del contratto di cessione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così, Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 - 1, 05/11/2020, n. 24798). 5.3. Nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», l'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (v. Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (v. Cass., sez. 3, 16/4/2021, n. 10200). 5.4. Proprio in ragione di tali peculiari caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 occorre distinguere la questione della prova della cessione del credito, di regola soggetta a particolari vincoli di forma e la cui esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova -anche indiziario-, da prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione in blocco. Si è al riguardo precisato che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., allorquando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano quindi di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. 1, 29/12/2017, n. 31188; Cass.,



sez. I, 20/02/2020, n. 4334; Cass., sez. 3, 22/06/2023, n. 17944; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277; Cass., sez. I, 29/02/2024, n. 5478; Cass., sez. 3, 23/04/2025, n. 10742; Cass., sez. I, 28/05/2025, n. 14270). *In mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, in tal caso quest'ultimo non deve essere invero dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum), il fatto da provare essendo costituito dalla mera esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco). In tale ipotesi le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario; di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, 5/4/2023, n. 9412). 5.5. Diversamente, ove oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione questo deve essere certamente oggetto di prova" (Cass. Civile, Ord. Sez. 3, n. 34641 del 2025; nella giurisprudenza di merito, cfr. ex plurimis Corte appello Venezia sez. III, 28/01/2026, n. 187: "In caso di cessione di crediti 'in blocco' ex art. 58 t.u.b., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario deve provare l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione, così documentando la propria legittimazione sostanziale, salvo riconoscimento del debitore ceduto, che può essere espresso o implicito. In caso di contestazione dell'esistenza del contratto di cessione, spetta al cessionario depositare il contratto quadro di cessione 'in blocco' e tutta la documentazione che prova che il credito oggetto di causa è incluso nel trasferimento 'in blocco', non essendo all'uopo sufficiente la mera pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione"; Tribunale Nola sez. I, 21/01/2026, n. 257: "In tema di cessione di crediti individuabili in blocco, l'onere probatorio relativo alla titolarità del credito in capo al cessionario interveniente è modulato in base alla specificità delle contestazioni sollevate dal debitore. In particolare, qualora la contestazione riguardi esclusivamente l'inclusione del singolo rapporto nell'operazione traslativa, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale è di per sé sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva, a condizione che le caratteristiche dei crediti ceduti ivi indicate siano precise e consentano di ricondurvi con certezza il credito controverso; al contrario, nel caso di specifica contestazione sull'esistenza stessa del contratto di cessione, l'avviso in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova del titolo ma mero indizio, gravando sul cessionario l'onere di*



*produrre il contratto di cessione o di fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali la pubblicazione dell'avviso su iniziativa congiunta di cedente e cessionario").*

Nel caso di specie, [REDACTED] srl non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione di crediti pecuniari (che, sulla base dei dati ricavabili dall'avviso di cessione, sarebbe stato concluso in data [REDACTED]), pur essendone stata specificamente contestata l'esistenza da parte dell'attore, essendosi limitata a produrre esclusivamente l'avviso di cessione ([REDACTED]) e la dichiarazione di cessione della cessionaria.

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità già citata, la dichiarazione di cessione ovvero l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, benché utili ai fini della prova della titolarità del credito, non sopperiscono all'omessa allegazione del contratto di cessione ove a essere contestata sia proprio l'esistenza di quest'ultimo, e non sono comunque sufficienti a fornire la prova richiesta.

Peraltro, nel caso di specie, il documento depositato in atti sub allegato 2 alla comparsa di costituzione è una mera dichiarazione resa dalla parte convenuta/cessionaria e non dalla creditrice cedente, e non ha a riguardo l'operazione di cessione intervenuta tra le due. Con essa, infatti, la [REDACTED] si limita a effettuare una ricognizione dei soggetti che ricoprono i ruoli di [REDACTED], senza tuttavia prendere alcuna posizione in ordine al credito per cui agisce esecutivamente e alla vicenda traslativa che lo ha interessato e in forza della quale la [REDACTED] ne è divenuta titolare.

D'altro canto, non sopperisce alla lacuna probatoria nemmeno l'atto di deposito di documento stipulato dal Notaio [REDACTED], col quale [REDACTED] dichiara di depositare l'elenco dei crediti ceduti, in quanto tale documento afferisce all'operazione di cessione dei crediti intervenuta tra [REDACTED], con la quale quest'ultima ha acquistato dalla prima i crediti di cui alla lista depositata in atti (cfr. all.ti 7 e 8).

Pertanto, a fronte della contestazione dell'esistenza del contratto di cessione da parte dell'opponente, parte opposta ha ommesso di depositare il contratto ovvero documentazione idonea a comprovarne l'esistenza, quale una sua copia conforme o un estratto autentificato; non vi sono peraltro elementi sufficienti ad assurgere a presunzioni gravi, precisi e concordanti, che consentano di ritenere assolto l'onere probatorio della creditrice in ordine alla contestazione mossa nei suoi confronti dall'opponente, avendo la parte convenuta di fatto depositato il solo avviso di cessione, peraltro di iniziativa della sola [REDACTED] e non anche della Banca (pur invero essendo indicato



nell'avviso di cessione il link di collegamento al sito della [REDACTED], non può ritenersi di per sé elemento sufficiente a fornire la prova richiesta, trattandosi di collegamento che rimanda a dati contenuti al di fuori del fascicolo processuale).

Sotto il profilo della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, va considerato che, pur essendo l'avviso di cessione chiaro nella individuazione delle categorie di crediti oggetto dell'asserita cessione, non v'è invero altro elemento da cui inferire l'appartenenza del credito de quo all'operazione medesima, non avendo la convenuta versato in atti nel corso del giudizio altra documentazione idonea a delineare in tal senso una prova per presunzioni (ad esempio, una dichiarazione resa dalla cedente, dalla quale si evinca altresì il numero identificativo del credito ovvero del rapporto ceduto; la lista dei crediti ceduti, da cui rinvenire il credito oggetto di causa sulla base dell'identificativo dichiarato dalla cedente o comunque ricavabile dalla documentazione contrattuale; il titolo esecutivo e la documentazione ad esso sottesa; oltre, ovviamente, al contratto di cessione, che costituisce in ogni caso la prova principale).

Ne consegue che il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte convenuta si risolve in suo sfavore.

Per tali ragioni, il motivo di opposizione è fondato e va pertanto accolto.

#### §5. Ragione più liquida.

La presente opposizione viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida, in virtù del quale ragioni di speditezza ed economia processuale consentono la trattazione della domanda ritenuta assorbente e idonea a definire la controversia. L'accoglimento del primo motivo di opposizione è ritenuto assorbente ai fini della decisione della presente causa e, pertanto, esonera dalla deliberazione degli altri motivi spiegati.

D'altra parte si deve considerare che il giudizio di opposizione all'esecuzione, quale ha a qualificarsi quello che occupa, investe primariamente l'accertamento del diritto del creditore di agire esecutivamente sulla base del titolo azionato. Tale accertamento in specie si risolve in senso negativo e ogni altra contestazione, a ben guardare, che afferisca al merito della vicenda creditoria, va, in ragione della ritenuta indimostrata titolarità del rapporto creditorio in capo al creditore opposto, spiegata nei confronti di quello che risulta essere invece il titolare del rapporto stesso.

#### §6. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio.



Sentenza n. 356/2026 pubbl. il 22/05/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED]

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, tenuto conto del valore della causa, e ridotte della metà attesa la scarsa complessità della controversia e la definizione di questa sulla base del principio della ragione più liquida. Esse vengono poste a carico di parte convenuta/opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. [REDACTED], promossa da [REDACTED] contro [REDACTED], in persona del l.r.p.t., e avente ad oggetto "opposizione a precetto", rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:

- ACCOGLIE l'opposizione;
  - CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte attrice la somma di € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
- Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il [REDACTED] 2026

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

